



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II*

<p><b>M_TRA-SISTRA</b> Direzione Generale della Sicurezza Stradale SISTRA_DIV2</p> <p><b>REGISTRO UFFICIALE - USCITA</b> Prot: <b>0000796-11/02/2011</b> 23.19.14</p>
---

Alla : \_\_\_\_\_ a.r.l.

Oggetto: V.s. richiesta di parere del 09 dicembre 2010, su contratti di rilevazioni infrazioni al C.d.s. e per l'erogazione di servizi in outsourcing.

Con riferimento alla nota in oggetto, pur nel condividere in linee generali quanto contenuto, si ritiene opportuno, ai fini di una migliore comprensione della materia, di integrare e precisare quanto segue.

Per quanto concerne il primo punto si conferma che l'art. 61 della legge 120/2010 ha stabilito che gli enti locali, possono acquisire misuratori di velocità anche con contratti di noleggio a canone fisso, oltre che in leasing o in proprietà come era stato finora.

Il relazione al secondo punto, nel riaffermare che le procedure affidate devono essere quelle elencate dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ), e che devono rientrare tra "le spese di accertamento", si ricorda che devono riportare un costo documentabile e unitario pertinente alla attività, poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa.

Pertanto un eventuale costo forfetario ( così come indicato nella nota in oggetto ) può risultare anche dalla somma dei costi analiticamente riportati di tutte quelle attività appaltate ed interenti la procedura di accertamento, a condizione che non siano legati alla produzione dei verbali di contestazione.

Per quanto riguarda il terzo punto, essendo le attività di servizio elencate non riconducibili alla procedura di accertamento, si ritiene opportuno regolamentare contrattualmente l'esecuzione di tali attività previa la definizione di un "contratto di servizi" stipulato tra le parti, non omettendo la determinatezza ovvero la determinabilità del corrispettivo dovuto.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)